

PIANO DI AZIONE COESIONE - PNSCIA

**PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

All. n. 2 al decreto n. 5047 /PAC del 6/8 2015

Linea Guida
**per l'adesione all'Azione Standard di supporto alle attività di monitoraggio e
rendicontazione del Piano di intervento Infanzia e Anziani**

03 agosto 2015

M

Azione Standard di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani di Intervento di primo riparto

Definizioni e Acronimi utilizzati

- a) Programma, PNSCIA = Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti
- b) Beneficiario = Comune Capofila di Ambito/Distretto
- c) Piano di intervento, Piano = Piano di intervento, Infanzia e Anziani, approvato con apposito Decreto dell'Autorità di Gestione; ai fini del presente atto non rileva l'iter in corso per l'approvazione di successive rimodulazioni del Piano originario, Infanzia e/o Anziani, che si intende elemento essenziale di qualificazione per manifestare l'interesse alla realizzazione dell'Azione Standard
- d) Scheda progetto = Intervento/operazione/progetto in cui si articola il Piano di intervento
- e) AT = Assistenza Tecnica
- f) Azione Standard = Progetto standard attraverso cui sono definite le modalità e i vincoli di acquisizione di supporto tecnico professionale rivolto all'affiancamento del Beneficiario negli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione del Piano di intervento
- g) Sistemi informativi di monitoraggio = Sistema Gestione Progetti (SGP); Servizi per l'Automazione procedimentale e documentale Nell'Amministrazione civile dell'Interno (SANA)
- h) SIGECO = Sistema di gestione e controllo del Programma quale complesso di regole e manualistica operativa adottate dall'Autorità di Gestione per la corretta esecuzione degli interventi del Programma
- i) Temporalizzazione della chiusura finanziaria, fisica e procedurale del Piano di intervento = Liquidazione finale del rimborso delle spese riconosciute sul Piano

1. Contenuti dell'Azione Standard

- 1.1. La presente Azione Standard definisce obiettivi, linee di attività e modalità attuative comuni per l'utilizzo delle risorse di assistenza tecnica stanziata a favore degli Ambiti/Distretti - Beneficiari dei Piani di intervento, Infanzia e Anziani, del Programma Nazionale Servizi di Cura.
- 1.2. L'Azione Standard è definita dall'Autorità di Gestione del Programma; i Beneficiari che intendono attuare, sotto la propria responsabilità, l'Azione Standard manifestano la volontà di realizzarla e attestano l'esistenza delle condizioni propedeutiche alla messa in opera nella stessa.
- 1.3. Al fine di assicurare il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, limitando il rischio di immobilizzazione finanziarie improduttive, i Beneficiari aderenti alla progettazione sono tenuti ad avviare l'Azione Standard in tempi prestabiliti dall'Autorità di Gestione, pena la revoca del finanziamento.

- 1.4. I Beneficiari, onde garantire economie di scala e di scopo e un'accelerazione dei tempi, possono procedere in forma associata all'attuazione delle procedure dell'Azione standard, attraverso le forme previste dal vigente ordinamento. Nei casi in cui un medesimo Comune sia ricompreso in più di un Ambito/Distretto, tale gestione associata appare consigliabile ed auspicabile.
- 1.5. L'azione Standard è relativa all'acquisizione di supporto tecnico professionale di supporto integrativo per la migliore ottemperanza degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione relativi ai Piani di intervento Infanzia e Anziani di cui è Beneficiario l'Ambito/Distretto. L'azione Standard è unica per il Beneficiario e supporta le attività di entrambi i Piani Infanzia e Anziani di cui è Beneficiario l'Ambito/Distretto. Non è ammessa l'acquisizione di dotazione strumentale (PC, Tablet, SW, Periferiche, ecc) da parte del singolo Beneficiario.

2. Obiettivi dell'Azione Standard

- 2.1. La presente Azione Standard interviene sul rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dei Beneficiari dei Piani di intervento, innanzitutto, di primo riparto per assicurare che gli stessi, facilitati nell'espletamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione di spesa, possano concentrare maggiore attenzione sui risultati, la qualità e l'accelerazione delle realizzazioni degli interventi di investimento previsti nei medesimi Piani. L'Azione Standard, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5, può agire anche a beneficio dell'attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani finanziati con il secondo riparto.
- 2.2. La presente Azione Standard mira, pertanto, ad apportare un supporto aggiuntivo alle attività di gestione svolte dalle strutture tecnico-amministrative dei Beneficiari.

3. Soggetti beneficiari e modalità di adesione alla realizzazione dell'Azione Standard

- 3.1. I beneficiari della presente Azione Standard e responsabili della realizzazione delle attività di cui al successivo punto 4 sono i Comuni Capofila degli Ambiti/Distretti responsabili dei Piani di intervento approvati a valere sul primo riparto finanziario del Programma.
- 3.2. Per manifestare l'adesione alla procedura di realizzazione dell'Azione Standard di supporto all'attuazione dei Piani di intervento, i Beneficiari hanno l'obbligo di inviare all'Autorità di Gestione del Programma all'indirizzo protocollo.adgfondipac@pec.interno.it il "Modulo di adesione all'Azione Standard", allegato e parte integrante del presente atto, debitamente compilato e sottoscritto, improrogabilmente entro il termine ultimo del 30 settembre 2015 . Fa fede la data di spedizione via posta elettronica certificata.

4. Attività di supporto all'attuazione dei Piani di intervento

- 4.1. L'attuazione del Programma nazionale servizi di cura è implementata dai Beneficiari - Comune Capofila di Ambito/Distretto attraverso l'applicazione di regole e strumenti comuni stabiliti dall'Autorità di Gestione; è esclusa dall'oggetto di attività finanziabile con la presente Azione Standard l'acquisizione di supporti metodologici alternativi a livello di singolo Beneficiario.
- 4.2. Per accelerare l'attuazione dello stato di avanzamento dei Piani di intervento, concentrando attenzione ed energia sulle realizzazioni e alleviando il carico degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti di Monitoraggio e

Rendicontazione, i Beneficiari, manifestando l'interesse per la messa di opera dell'Azione Standard pongono in essere progetti mirati all'acquisizione di:

A. Supporto agli adempimenti relativi al monitoraggio del Piano di intervento secondo le modalità e le scadenze fissate dall'Autorità di Gestione nel SIGECO

Attività di supporto alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle Schede progetto in cui si articola il singolo Piano di interventi.
Attività di supporto all'elaborazione della reportistica periodica illustrativa dello stato di avanzamento del Piano di intervento.

B. Supporto agli adempimenti relativi alla rendicontazione della spesa del Piano di intervento secondo le modalità e le scadenze fissate dall'Autorità di Gestione nel SIGECO

Attività di supporto alle procedure di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle Schede progetto in cui si articola il singolo Piano di interventi.

Attività di supporto all'elaborazione delle attestazioni di spesa dei Beneficiari - Responsabili del Piano di intervento.

5. Durata e ammissibilità delle attività

- 5.1. Le attività eseguite in attuazione della presente Azione Standard devono avere una durata coerente al cronoprogramma del Piano di intervento, Infanzia e Anziani, assistito con riferimento per la chiusura temporale delle attività a quello del primo riparto sebbene possano nel periodo essere considerate valide anche attività relative al secondo riparto.
- 5.2. Non saranno riconosciute spese rendicontate per attività svolte precedentemente all'adozione del presente procedimento né svolte successivamente alla chiusura finanziaria, fisica e procedurale del Piano di intervento assistito.
- 5.3. La rendicontazione finale delle spese relative all'attuazione della presente Azione Standard deve pervenire al massimo entro il termine di chiusura del Piano di intervento assistito specificato al precedente punto 5.2.

6. Modalità di attuazione dell'Azione Standard

- 6.1. La scelta della modalità di attuazione dell'Azione Standard, tra quelle indicate nei successivi punti, e la sua regolare esecuzione rientrano nella sfera di responsabilità del Beneficiario in via esclusiva e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in tema di gestione dei rapporti di lavoro, facoltà assunzionali, acquisizione di consulenti esterni, acquisizione di servizi. Le modalità previste sono:
 - 6.1.1. Selezione esperti esterni all'Amministrazione: in coerenza con quanto previsto dalle normative nazionali in tema procedure di evidenza pubblica e dalle ulteriori prescrizioni dei regolamenti interni (eventuali) adottati dal Beneficiario per il reclutamento del personale.
 - 6.1.2. Appalto per acquisizione di servizi: in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dai regolamenti interni (eventuali) adottati dal Beneficiario per l'acquisizione di servizi, in materia di procedure da espletare e connesse soglie di spesa.

7. Parametri di impiego delle risorse finanziarie stanziati per l'Azione Standard

- 7.1. Con proprio Decreto l'AdG ha adottato i criteri di riparto finanziario e stanziato le risorse a disposizione di ciascun Ambito/Distretto per l'esecuzione dell'Azione Standard.
- 7.2. Tali risorse, finalizzate per l'esecuzione delle attività descritte al punto 4 con le modalità di cui al punto 6 e nel rispetto del principio di tempestività di utilizzo delle stesse di cui al successivo punto 10, devono essere impiegate prendendo a riferimento gli ulteriori parametri di seguito definiti.
- 7.3. Nel caso di adesione alle modalità di attuazione attraverso la selezione di personale esterno al Beneficiario e/o a uno dei Comuni dell'Ambito/Distretto (per l'intero stanziamento o una quota di esso), all'esperto selezionato potrà essere riconosciuto un compenso, **calcolato** secondo parametri che tengono conto dei criteri utilizzati nei casi analoghi¹, e rapportato a due distinti livelli di professionalità e per un impegno in numero giornate congruo rispetto alle risorse a disposizione e coerente alle esigenze di servizio, come indicato nei seguenti punti.
- 7.4. **-Esperto di Prima Fascia** - possesso della laurea specialistica o vecchio ordinamento e una esperienza professionale non inferiore a 6 anni con competenze teorico-pratiche maturate nell'attività di monitoraggio e/o rendicontazione a supporto di Amministrazioni Centrali, Regionali o Comunali titolari/beneficiari di interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali ovvero a supporto di Programmi di Attuazione del Fondo Sviluppo Coesione (ex FAS); costituisce requisito preferenziale la conoscenza - documentata dall'esperienza curriculare - del sistema informativo SGP (Sistema Gestione Progetti) per le attività di supporto al monitoraggio e della normativa appalti e regolamentazione dell'ammissibilità della spesa per le attività di supporto alla rendicontazione.
- 7.5. **-Esperto di Seconda Fascia** - possesso della laurea specialistica o vecchio ordinamento e una esperienza professionale non inferiore a 3 anni con competenze teorico-pratiche maturate nell'attività di monitoraggio e/o rendicontazione a supporto di Amministrazioni Centrali, Regionali o Comunali titolari/beneficiari di interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali ovvero a supporto di Programmi di Attuazione del Fondo Sviluppo Coesione (ex FAS); costituisce requisito preferenziale la conoscenza - documentata dall'esperienza curriculare - del sistema informativo SGP (Sistema Gestione Progetti) per le attività di supporto al monitoraggio e della normativa appalti e regolamentazione dell'ammissibilità della spesa per le attività di supporto alla rendicontazione.
- 7.6. Il compenso giornaliero riconosciuto all'esperto di Prima Fascia è fissato in 227,27 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione e delle prestazioni contributive e previdenziali da riconoscere all'esperto.
- 7.7. Il compenso giornaliero riconosciuto all'esperto di Seconda Fascia è fissato in 136,36 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione e delle prestazioni contributive e previdenziali da riconoscere all'esperto.

¹ Il costo unitario è stato elaborato considerando un importo annuo rispettivamente di 50.000,00 euro (esperto -di Prima Fascia) e di 30.000,00 euro (esperto -di Seconda Fascia), diviso per 220 giornate lavorative, al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione e delle prestazioni contributive e previdenziali da riconoscere all'esperto. Tali parametri di costo complessivi sono stati adottati tenendo conto delle prassi comunemente utilizzate (*ex multis*, vedasi d. del Capo Dipartimento dello sviluppo e della coesione economica del 16 luglio 2010 e, da ultimo d. Direttore Agenzia coesione territoriale 12 giugno 2015)

- 7.8. I rimborsi per eventuali spese di mobilità e missioni, debitamente autorizzati sotto la responsabilità del Beneficiario, sono ricompresi nell'importo stanziato dall'Autorità di Gestione; pertanto il Beneficiario, laddove ne ricorra la necessità, avrà cura di programmare una congrua quota da destinare alla copertura delle spese di mobilità e missioni effettuate dal consulente fuori dalla sede di svolgimento delle attività stabilite negli avvisi di selezione. La preventiva autorizzazione dovrà indicare la località della missione, i giorni e ore presunti di inizio e fine della missione, i mezzi di trasporto collettivo di linea da utilizzarsi, le finalità della missione con indicazione delle attività previste. Le spese sostenute dall'esperto dovranno essere rimborsate secondo la normativa vigente per il Comparto Stato sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e previa acquisizione della documentazione in originale (o in copia in base al regime fiscale del contraente) dimostrativa delle spese di vitto, di alloggio e di trasporto, sostenute nel corso della trasferta. Non è previsto l'anticipo delle spese di trasferta e le missioni svolte non danno mai diritto al riconoscimento né di indennità forfettarie né di diarie.
- 7.9. Nel caso di adesione alle modalità di attuazione attraverso il ricorso all'appalto per acquisizione di servizi, la determinazione del livello professionale e del costo complessivo della prestazione, al lordo di ogni altro onere a carico dell'Amministrazione, dovrà tenere conto di quanto indicato ai precedenti punti da 7.4 a 7.9.

8. Regolare esecuzione dell'Azione Standard

- 8.1. Il Beneficiario avrà cura di individuare, tra il proprio personale, il referente tecnico dell'Azione Standard per la sorveglianza del corretto svolgimento delle attività realizzate con particolare riferimento a: obiettivi, risultati, modalità della prestazione.
- 8.2. Il referente tecnico svolge le funzioni assegnate dall'art. 301 DPR n. 207/2010 nell'esecuzione di appalti pubblici e in particolare: coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle attività verificando che le stesse siano eseguite in conformità alle disposizioni contrattuali.
- 8.3. A prescindere dalla specifica modalità di attuazione dell'Azione Standard prescelta tra quelle richiamate nel punto 6, l'approvazione delle relazioni periodiche di attività da parte del referente tecnico è condizione abilitante la presentazione della richiesta di rimborso delle relative spese.

9. Modalità di trasferimento delle risorse al Beneficiario

- 9.1. Per assicurare l'efficace impiego delle risorse stanziato per la realizzazione dell'Azione Standard e al contempo garantire la regolarità e tempestività dei pagamenti al prestatore d'opera/fornitore del servizio è previsto il trasferimento delle risorse al Beneficiario in tre quote.
- 9.2. L'anticipazione fino al 30% è trasferita all'avvenuta pubblicazione della chiusura delle procedure di selezione del prestatore d'opera/fornitore del servizio. Per il calcolo dell'importo si terrà conto delle risorse stanziato con il riparto di cui al Decreto dell'AdG ovvero del minor valore definito a seguito delle procedure di selezione del prestatore d'opera/fornitore del servizio approvate in via definitiva.
- 9.3. I trasferimenti intermedi - a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'Azione Standard e secondo le modalità stabilite con l'atto di Riparto - fino al 90% delle risorse stanziato con il riparto di cui al predetto decreto dell'AdG ovvero rideterminate in sede di trasferimento dell'anticipazione, sono disposti in base all'esito positivo del controllo di primo

livello delle rendicontazioni inoltrate dal Beneficiario sull'avanzamento dell'Azione standard e al verificarsi delle seguenti condizioni relativamente al Piano di interventi (assistito) nel suo complesso:

- 9.3.1. puntuale aggiornamento bimestrale del sistema di monitoraggio;
 - 9.3.2. assenza di scarti informatici nell'aggiornamento bimestrale del sistema di monitoraggio ovvero presenza di scarti informatici entro i limiti del 30% del valore complessivo del Piano;
 - 9.3.3. completezza della documentazione presentata a supporto della rendicontazione dell'avanzamento di spesa almeno pari all'ammontare dell'avanzamento di spesa registrato nella penultima sessione di monitoraggio bimestrale;
 - 9.3.4. correttezza della documentazione presentata a supporto della rendicontazione dell'avanzamento di spesa almeno pari all'ammontare dell'avanzamento di spesa registrato nella penultima sessione di monitoraggio bimestrale.
- 9.4. Nel caso che in due bimestri consecutivi non si verifichi anche solo uno degli eventi sopra descritti e non è intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle cause del mancato rispetto delle condizioni abilitanti il rimborso delle spese, l'AdG chiede formalmente le motivazioni del mancato avanzamento. In caso di mancata risposta ovvero in presenza di motivazioni insufficienti, l'AdG, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento e al relativo recupero ovvero alla compensazione delle somme già erogate.
- 9.5. Saldo del 10% dal momento in cui maturano le condizioni per la liquidazione della domanda di saldo finale del Piano di intervento assistito.
- 9.6. Eventuali economie maturate nel corso dell'esecuzione dell'Azione Standard torneranno nella disponibilità della Linea di Assistenza Tecnica del Piano Finanziario del Programma.

10. Obblighi del Beneficiario dell'Azione Standard

- 10.1. A seguito dell'esame delle adesioni pervenute nei termini stabiliti dal precedente punto 3.2 l'Autorità di Gestione valuta entro 30 giorni l'ammissione a finanziamento delle singole Azioni Standard da eseguirsi sui territori a cura e sotto la responsabilità di ciascun Beneficiario.
- 10.2. Il Beneficiario ha l'obbligo di avviare le procedure di selezione/affidamento relative all'Azione Standard a sé intestata entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di comunicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della propria Azione da parte dell'Autorità di Gestione, pena la revoca del finanziamento.
- 10.3. Sono richiamati e confermati tutti gli ulteriori obblighi posti a carico del Beneficiario nell'esecuzione delle Schede di progetto del Piano di interventi, Infanzia e Anziani, di primo riparto.

Rinvio a ulteriori norme e disposizioni

- 10.4. Per quanto non previsto nel presente provvedimento restano applicate le norme di legge vigenti e le disposizioni contenute nel sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Programma Nazionale Servizi di Cura.

M 7